

CONSORZIO INTERCOMUNALE**DI SERVIZI PER L'AMBIENTE****- CIRIÈ -****VERBALE di DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

N. 23 Data 26/06/2025

OGGETTO: Servizio di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) raccolta sui Comuni consorziati – Periodo: 2021/2023. Determinazioni.

L'anno duemila venticinque, addì 26 del mese di giugno alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BIAVATI Paolo	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	SI
Sig. COLOMBATTO Daniele	Componente	SI
Sig. ROCCHIETTI Matteo	Componente	SI

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: Servizio di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) raccolta sui Comuni consorziati -
Periodo: 2021/2023. Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.lgs. 152/06 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- Che ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i Soggetti coinvolti, tra cui anche i Consorzi di Bacino istituiti con Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 ed organizzati in sub-ambiti territoriali così come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021.
- che la Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 stabilisce all'art. 2, comma 3, che le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

Visto che il Consorzio di Area Vasta CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gestisce il seguente quantitativo di rifiuti biodegradabili provenienti da orti e giardini - frazione verde (CER 20.02.01) prelevati sul territorio dei Comuni consorziati:

Anno 2021 raccolte Tonnellate 1.924,89

Anno 2022 raccolte Tonnellate 1.819,80

Anno 2023 raccolte Tonnellate 2.122,52

Considerato, inoltre, che il Consorzio di Area Vasta CISA:

- in virtù della deliberazione di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007 ha sottoscritto un Contratto di Servizio con la Società in house SIA srl di Ciriè che prevede l'affidamento di servizi ambientali a carico della Società medesima, attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano;
- con successiva delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 16/12/2020 ha integrato il sopracitato Contratto di Servizio prevedendo che il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani venga addebitato al Consorzio CISA, e successivamente ai Comuni consorziati, al costo puro effettivamente sostenuto da parte della Società SIA srl di Ciriè;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16/01/2019 ha affidato incarico alla Società in house per l'individuazione del miglior operatore economico sul mercato al quale affidare il servizio di trattamento della frazione verde raccolta sui Comuni consorziati (CER 20.02.01);

Vista la nota prot. 295 del 01/02/2019 con la quale il Consorzio comunica alla Società in house l'affidamento dell'incarico in argomento e chiede alla medesima Società di rendicontare al Consorzio in merito all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio.

Visto che la Società SIA srl di Ciriè, con nota prot. 973 del 22/05/2025 ha comunicato al Consorzio di Area Vasta di aver affidato incarico di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) prelevata sui Comuni consorziati, alla Società ITALCONCIMI srl di Torino, a seguito dell'aggiudicazione di procedura di gara, a valere dal 1/01/2021 fino al 31/12/2023, al costo di trattamento definito dalla procedura di gara e stabilito in €. 37,64/Ton oltre iva;

Con medesima nota prot. 973 del 22/05/2025 la Società SIA srl di Ciriè comunica al Consorzio di aver sottoscritto una integrazione all'Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici con la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo che prevede un costo di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01), a far data da dicembre 2022 e fino al 31/12/2023, stabilito in €. 28,00/Ton + iva, così come indicato all'art. 12 dell'integrazione all'Accordo medesimo;

Considerato che risulta ora necessario liquidare alla Società in house SIA srl il servizio di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) gestita per conto del Consorzio tramite il Contratto di Servizio vigente, nel periodo

intercorrente tra il 01/01/2021 fino al 31/12/2023, alle medesime condizioni tecnico-economiche contenute nella nota prot. 973 del 22/05/2025:

- a) nella procedura di gara espletata dalla Società SIA srl e aggiudicata alla Ditta ITALCONCIMI srl, a valere dal 1/01/2021 fino al 31/12/2023, al costo di trattamento stabilito in €. 37,64/Ton oltre iva;
- b) nell'integrazione all'Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici sottoscritto tra la Società SIA srl e la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, a valere dal 01/12/2022 fino al 31/12/2023, al costo di trattamento stabilito all'art. 12 dell'integrazione all'Accordo medesimo in €. 28,00/Ton oltre iva;

Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voto espresso in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, del rendiconto economico trasmesso dalla Società Sia srl con nota prot. 973 del 22/05/2025, in merito ai costi di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) prelevata sui Comuni consorziati e sostenuti nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 fino al 31/12/2023;
2. Di dare atto che i costi derivanti dal trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) prelevata sui Comuni consorziati durante l'anno 2021, che ammontano a complessive €. 58.817,02 + iva, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio 2021 e verranno rifatturati ai Comuni consorziati sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
3. Di dare atto che i costi derivanti dal trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) prelevata sui Comuni consorziati durante l'anno 2022, che ammontano a complessive €. 55.105,28 + iva, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio 2022 e verranno rifatturati ai Comuni consorziati sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
4. Di dare atto che i costi derivanti dal trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) prelevata sui Comuni consorziati durante l'anno 2023, che ammontano a complessive €. 63.142,57 + iva, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio 2023 e verranno rifatturati ai Comuni consorziati sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
5. Di autorizzare il Direttore alla liquidazione del servizio di trattamento della frazione verde (CER 20.02.01) a favore della Società in house SIA srl, per i costi sostenuti nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 fino al 31/12/2023, alle medesime condizioni tecnico-economiche riportate nella nota trasmessa dalla Società Sia srl con prot. 973 del 22/05/2025;
6. Di demandare al Direttore del Consorzio, in collaborazione con il Funzionario Responsabile incaricato dalla Società SIA srl, la redazione di un Disciplinare che regoli le prestazioni inerenti la contabilità economica e finanziaria dei servizi ambientali resi dalla Società in house SIA srl;
7. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tecnico e Ufficio Contabilità del Consorzio CISA e alla Società SIA srl di Ciriè
8. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(Art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A., con sede legale in Pinerolo (To), Via Vigone n. 42, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05059960012, in persona dell'Amministratore Delegato **Francesco Carcioffo**, nato a Varazze (Sv) il 25 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede legale, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2020;

e

S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunalni per l'Ambiente, con sede legale in Cirié (To), Via Trento n. 21/D, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Celestina Olivetti**, nata a Cantoira (To) il 18 giugno 1963, domiciliata per la carica presso la sede legale, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2020;

Premesso che

Il 30 aprile 2020 ACEA e SIA hanno stipulato un ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI avente per oggetto la collaborazione tra le Parti nell'esecuzione dei seguenti compiti comuni:

- a) il trattamento di talune tipologie di FORSU (EER 200108 e EER 200302), secondo quanto disciplinato al successivo Capo II (Trattamento Forsu);
- b) l'intermediazione di rifiuti non pericolosi per i flussi provenienti dalla raccolta dei cosiddetti ingombranti (EER 20.03.07), secondo quanto disciplinato al successivo Capo III (Intermediazione rifiuti);
- c) lo smaltimento degli scarti da selezione e valorizzazione di plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata del Bacino 12, e di rifiuti ingombranti triturati a cura di ACEA (entrambi EER 19.12.12.), secondo quanto disciplinato al successivo Capo IV (Smaltimento scarti);
- d) i servizi amministrativi prodromici all'accertamento e alla riscossione della Tassa Rifiuti, ivi compresa la gestione del nuovo sistema di raccolta dei 47 Comuni facenti parte del Bacino Pinerolese attraverso un applicativo interfacciabile con il *software* in uso presso ACEA nonché l'aggiornamento e la manutenzione dell'Albo Compostatori, secondo quanto disciplinato al successivo Capo V (Servizi amministrativi per la Tassa Rifiuti).

La cooperazione tra ACEA e SIA ha carattere concreto e sostanziale perché è intesa all'esecuzione congiunta di un compito comune, in specie la gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, tutela dell'ambiente, efficacia ed efficienza.

Proprio nell'ottica dell'efficienza, la cooperazione si fonda sulla divisione dei compiti, assegnando a ciascuna società lo svolgimento anche per l'altra delle attività in cui è provvista delle strutture idonee o risulta maggiormente specializzata.

Segnatamente, ACEA mette a disposizione il proprio impianto di valorizzazione dei rifiuti, mentre SIA mette a disposizione la propria discarica e offre le competenze acquisite negli anni in materia informatica, di elaborazione delle tariffe e di intermediazione dei rifiuti.

I valori delle reciproche prestazioni sono stati determinati includendo unicamente il rimborso dei relativi costi, definiti secondo criteri oggettivi e trasparenti, indicati in allegato al presente Accordo.

La cooperazione è reale perché ciascuna delle due società è al contempo fruitrice e prestatrice di servizi nei confronti dell'altra, di modo che nell'ambito dell'Accordo si afferma quell'esecuzione congiunta di compiti comuni che è l'essenza della cooperazione orizzontale di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016, cit.

Considerato che ACEA è in grado di fornire il servizio di compostaggio della frazione verde dei R.S.U. – CER 20.02.01, servizio di cui SIA necessita per quanto riguarda i quantitativi raccolti sul territorio dei Comuni soci di SIA.

Tutto ciò premesso, tra le Parti indicate in epigrafe

si conviene di integrare l'Accordo di cui alle premesse secondo quanto segue

Articolo 1 (Integrazione del servizio di compostaggio della frazione verde dei R.S.U.)

1. Ferme restando tutti le parti, all' ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI stipulato in data 30 aprile 2020, al termine dell'art. 12, viene inserito il seguente:

CAPO II BIS – COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE

Articolo 12bis (Individuazione del servizio)

1. ACEA si impegna a ricevere ed a trattare nell'Impianto di compostaggio, e SIA si impegna a ivi conferire, il quantitativo infra indicato delle seguenti tipologie di frazione verde dei R.S.U., conformi al Codice Ambiente e provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio dei Comuni soci di SIA:

- EER 200201.

2. Il quantitativo da conferire, proveniente dal Bacino CISA, è complessivamente individuato in 1.500 (millecinquecento) tonnellate annuali, per tutta la durata contrattuale, destinato all'Impianto di compostaggio da parte di SIA, direttamente o per il tramite di soggetti abilitati, al costo di conferimento disciplinato al successivo articolo (Costo di conferimento).

3. È in facoltà di SIA ordinare, durante l'esecuzione dell'Accordo, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Capo alle stesse condizioni giuridiche ed economiche ivi previste, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del quantitativo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. ACEA, qualora per caso fortuito, forza maggiore, o fermo impianto, non possa ritirare tutto o parte del quantitativo concordato, è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione a SIA, affinché la stessa possa indirizzare il materiale non trattato ad altro impianto. In tali casi, SIA deve pagare unicamente il costo dei conferimenti effettivamente eseguiti e non ha il diritto di ricevere indennizzi o risarcimenti per i mancati ritiri.

Articolo 12ter (Modalità di conferimento)

1. SIA si impegna a rispettare le regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché il DUVRI predisposti da ACEA, la quale per parte sua si impegna a comunicare qualsiasi modificazione o integrazione degli stessi di rilevanza per SIA.
2. Nel caso in cui il conferimento presso l'Impianto di compostaggio avvenga per il tramite di imprese terze, cui è affidato il servizio di trasporto, SIA si impegna a che tali imprese svolgano il conferimento in conformità alle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché al DUVRI predisposti da ACEA.

Articolo 12quater (Costo di conferimento)

1. Per ogni tonnellata di rifiuto conferita all'Impianto di compostaggio in conformità all'Accordo, SIA si impegna a corrispondere ad ACEA il costo di conferimento determinato in 28,00 euro/ton (ventotto euro per tonnellata), oltre Iva, già comprensivo di ogni ulteriore imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione.
2. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in **Allegato "A"** all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.

Articolo 12quinquies (Qualità dei materiali conferiti)

1. La qualità del rifiuto conferita da SIA ad ACEA deve rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da Acea. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, ACEA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. SIA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da ACEA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo SIA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'articolo 12bis nonché dalla normativa vigente, ACEA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e altresì al comma 1 del successivo articolo (Risoluzione), ACEA ha il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i carichi provenienti da SIA qualora si inveri una o più delle seguenti circostanze:
 - SIA consegna ad ACEA rifiuti diversi da quelli previsti al precedente articolo (Individuazione del servizio);
 - il carico, sottoposto a controllo visivo da parte degli addetti all'Impianto di Valorizzazione, contenga materiali manifestamente estranei e ciò possa determinare problemi tecnici o funzionali all'impianto;

Articolo 12sexies (Sospensione del servizio)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 codice civile, di sospendere l'esecuzione delle prestazioni disciplinate al presente Capo, nei seguenti casi:
 - mancato pagamento nei termini di una o più fatture, fatte salve le azioni di legge per la riscossione dei crediti, oppure
 - mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.

2. La sospensione del servizio deve essere preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento; trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti, e in ogni caso l'inadempimento perduri, ACEA comunica il provvedimento di sospensione, che ha efficacia immediata.
3. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni causati.

Articolo 12septies (Risoluzione)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:
 - inveramento di una o più delle circostanze indicate al comma 11 del precedente articolo 10 (Qualità dei materiali conferiti);
 - mancato pagamento di due fatture consecutive.
2. Altresì ACEA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), si riserva di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:
 - reiterato mancato rispetto da parte di SIA delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente.
 - reiterato mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.
3. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione disciplinate dalla legge e, in tutti casi, il risarcimento dei danni subiti.

Cirié, 16 giugno 2022

Per ACEA SpA
Francesco Carcioffo
(Amministratore Delegato)

Per SIA Srl
Celestina Olivetti
(Presidente)

In originale firmato digitalmente
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BUROCCO Mario

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

Ciriè li, 16 LUG 2025

La presente deliberazione viene affissa
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,
comma1 del T.U.267/2000)


Il Segretario

f.to ANOBILE Anna

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal 16 LUG 2025

IL SEGRETARIO

f.to ANOBILE Anna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL 26-06-2025

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo